

Milano, 29 settembre 2023

All'Ill.mo sig. Presidente
**IX Commissione INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO,
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE**
Senato della Repubblica
Sen. Luca De Carlo

E, p.c. Ufficio di Segreteria IX Comm. Senato della Repubblica

Oggetto: contributo in merito all'esame del disegno di legge n. 795 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022)

L'esponente Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione, nato nel 1919, storica e più rappresentativa associazione di categoria degli Agenti di Assicurazione italiani, intende, in primis, esprimere i propri ringraziamenti per l'invito ricevuto e per l'attenzione che Codesta Commissione riserverà al presente contributo, confermando sin d'ora la disponibilità ad ulteriori approfondimenti e disamine sul tema.

SNA, dotato di un'articolata rete territoriale, sia provinciale sia regionale, con oltre **diecimila Agenti di assicurazione** iscritti, rappresenta, ad oggi, la quasi totalità del mercato assicurativo nazionale, presentando, per mezzo della propria capillarità, le istanze dell'intera categoria dinanzi ad ogni sede ed istituzione, a livello territoriale, nazionale ed europeo.

La figura dell'agente assicurativo costituisce un elemento centrale nel panorama dell'intermediazione assicurativa e necessita, pertanto, di una più adeguata regolamentazione sul piano normativo. Le peculiarità di tale figura si riconnettono ad un sistema distributivo che, in campo assicurativo, ha sempre attribuito caratteristiche ed incombenze specifiche agli agenti, differenziandoli dagli agenti di commercio.

Le particolarità sul piano economico-sociale degli agenti assicurativi sono state intuite ed evidenziate sin dall'epoca dell'entrata in vigore del codice civile; già allora infatti il legislatore individuava negli accordi collettivi di settore la fonte regolatrice primaria dei rapporti degli agenti assicurativi, ponendo le norme del codice (articoli da 1742 a 1752) in una posizione gerarchicamente sotto-ordinata rispetto agli accordi collettivi ed agli usi propri del settore. In tale ambito l'attuale quadro legislativo, riferito agli agenti assicurativi, titolari di agenzie in gestione autonoma (che nel nostro Paese risultano essere

circa 20.000 e per i quali operano circa 30.000 lavoratori dipendenti subordinati e circa 200.000 collaboratori autonomi titolari di partita IVA), risulta nel nostro ordinamento attualmente incompleto, creando squilibri tra le parti sociali e lasciando eccessivo spazio a forme di negoziazione all'interno delle singole imprese assicurative che riflettono posizioni di forza non paritetiche tra intermediari ed imprese stesse.

Ciò influisce in senso negativo sul mercato assicurativo e in particolare sulla concorrenza che deve in esso generarsi, quale fondamentale principio ispiratore per un corretto sviluppo dei prodotti assicurativi, in risposta alle esigenze dei clienti.

Tanto premesso, lo scrivente sindacato, in un'ottica di cooperazione tra Associazioni di Categoria e Istituzioni, presenta le seguenti proposte legislative:

A. abrogazione dell'art. 132 bis D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "codice delle assicurazioni private").

L'attuale formulazione dell'art. 132 bis del Codice delle Assicurazioni impone l'utilizzo del Preventivatore IVASS/MIMIT, da parte degli intermediari assicurativi, ponendo a carico degli Agenti l'obbligo di presentare al cliente consumatore r.c. auto tutti i preventivi delle imprese assicurative (c.d. contratti base) per le quali essi sono mandatari, sia in occasione della stipula di nuovi contratti RCA sia nel caso di semplice rinnovo alla scadenza della copertura.

Sarà bene evidenziare come solamente gli Intermediari primari che operano in qualità di Agenti, iscritti alla Sez. A del RUI, siano sottoposti a detto obbligo, mentre altre figure professionali similari, come ad esempio i broker, iscritti alla sez. "B" del RUI, ne sono esentati.

In tal esenzione rientrano i siti di comparazione delle polizze RCA ed i canali di vendita non tradizionali, nonché gli Intermediari iscritti alla Sezione "E" del Registro (i cosiddetti "Subagenti" o Intermediari di secondo livello), qualora non distribuiscano per conto di agenti assicurativi.

Inoltre, poiché a tutt'oggi IVASS non è in grado di garantire a tutti gli Agenti un accesso adeguato, per via telematica, al Preventivatore e/o soluzioni tecnologiche coerenti con l'obbligo normativo anzidetto e rispettose dei principi di semplificazione e di trasparenza e proporzionalità, l'adempimento alla norma risulta a tutt'oggi pressoché impossibile, come è stato chiaramente illustrato da SNA al Ministero competente ed all'Authority di settore (Ivass).

Inoltre, la nuova Direttiva UE sulla Rca, oggetto di recente recepimento, prevede espressamente che lo strumento del Preventivatore sia destinato ai Consumatori ("Gli Stati membri possono scegliere di certificare strumenti che consentano ai Consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe

e la copertura dei diversi prestatori di assicurazione obbligatoria, indicati all'art. 3 come strumenti indipendenti di confronti dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2"; cfr. art. 16/bis della Direttiva).

La trasformazione dell'utilizzo facoltativo, da parte dei Consumatori, dello strumento di preventivazione previsto dalla Direttiva UE in uno strumento obbligatorio a carico degli Agenti assicurativi, appare incoerente con l'impianto normativo che la Direttiva UE va a consolidare.

Ad ulteriore suffragio di tale abrogazione legislativa, segnaliamo la piena condivisione di alcune Associazioni di Consumatori, secondo cui la norma, che non trova precedenti nel panorama europeo, non attribuisce alcun concreto vantaggio al consumatore, in termini di trasparenza e valore aggiunto, introducendo, invece, solamente ulteriori gravosi oneri a carico delle agenzie assicurative, compromettendone la sostenibilità.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata adesione alla richiesta abrogativa, lo scrivente Sindacato ritiene di avanzare due ipotesi modificative del citato Art. 132/bis, che qui di seguito esponiamo.

I ipotesi

Il primo comma dell'art. 132/bis del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 è sostituito dal seguente:
“*Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti ad informare il consumatore, su sua esplicita richiesta, in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, per i contratti relativi ai veicoli che vengono assicurati per la prima volta.*

Viene inoltre abrogato il comma 4) dell'art. 132 bis) del C.A.P.”

II ipotesi

Il primo comma dell'art. 132/bis del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 è sostituito dal seguente:
“*Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti ad informare il consumatore, della possibilità di consultare lo strumento indipendente denominato "preventivatore" consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy come previsto dall'articolo 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.*

Vengono inoltre abrogati il comma 2) ed il comma 4) dell'art. 132 bis) del C.A.P.”

B. modifica dell'art. 1743 codice civile, con aggiunta del comma II, come di seguito formulato:

“Per gli agenti assicurativi è vietata qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n.1), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

L'attuale formulazione del dispositivo legislativo impone un'anacronistica limitazione, nel ramo vita, del ruolo professionale degli agenti assicurativi, non compatibile con i desiderata del legislatore europeo, finalizzati all'ottimizzazione del mercato assicurativo e delle tutele del consumatore.

C. modifica dell'art. 1750 codice civile, con aggiunta dei commi VI, VII e VIII, come di seguito formulati:

“All'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi.

Nel rapporto di agenzia assicurativa, il periodo di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso in tronco per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente. Ogni patto contrario è nullo”.

D. Nuova formulazione dell'art. 1753 codice civile, come di seguito:

“Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa. Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti”.

E. Nuova formulazione dell'art. 1899 codice civile, come di seguito:

“L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso, salvo diverso orario di decorrenza indicato nel contratto di assicurazione. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni”.

F. Nuovo dispositivo normativo, come di seguito:

“Gli agenti assicurativi sono titolari autonomi dei dati dei clienti, che sono tenuti a trattare nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. E’ nullo ogni patto contrario.”

G. Nuova formulazione dell’art. 109 n. 2 lettera a), D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni private), come di seguito:

“a) gli agenti di assicurazione in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazioni e/o in collaborazione con altri intermediari in virtù di quanto stabilito dall’art. 22 c. 10 del D.Lgs. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012”.

Confidando in una Vs adesione agli assunti su esposti, rinnoviamo la disponibilità del Sindacato Nazionale Agenti a fornire ogni ulteriore contributo.

Ringraziamo anticipatamente per il tempo che potrete dedicare alle nostre istanze e porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale
Cav. Dott. Claudio Demozzi